

**LAVORATORI “FRAGILI”
INDENNITÀ UNA TANTUM DI MILLE EURO SE RAGGIUNTO, NEL 2021, IL LIMITE MASSIMO
INDENNIZZABILE DI MALATTIA**

La legge 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, pag. 59), all'art. 1 comma 969, sotto riportato, riconosce (alle condizioni ivi previste) un'indennità una tantum di € 1.000,00 per l'anno 2022 ai lavoratori “fragili” - ossia quelli «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992 n. 104» (art. 26, comma 2, del d.l. n. 18/2020). - che, nel 2021, sono rimasti privi di copertura economica INPS per il superamento del limite massimo indennizzabile di malattia, equiparata al ricovero ospedaliero (art. 26, comma 2, del d.l. n. 18/2020 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42 e n. 37 del 2021), laddove perciò non siano stati adibiti in modalità agile.

Tale indennità non concorre a formare il reddito ai fini IRPEF e per essa non è riconosciuto accredito di contribuzione figurativa; l'INPS - che, alla data di chiusura di questo notiziario, non ha ancora fornito le relative istruzioni - la corrisponderà nel 2022, previa domanda della persona interessata.

LEGGE N. 234/2021 – ART. 1, COMMA 969

Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennità di cui al primo periodo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.